

COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE

Provincia di Forlì - Cesena



REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 134 del 29.12.1990

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 89 del 29.07.1994

TITOLO I°

NORME GENERALI

Art. 1

Il presente Regolamento riguarda tutti gli impianti sportivi di proprietà comunale, ivi compresa la palestra annessa alla scuola media del capoluogo e tutte quelle strutture che potranno essere in futuro realizzate.

Art. 2

Potranno accedere agli impianti sportivi tutti i cittadini di Sogliano al Rubicone, Enti, Associazioni Sportive, società ed educatori privati, presenti nel territorio comunale;

anche tutti coloro, privati cittadini o società ed educatori privati, presenti nel territorio comunale, potranno utilizzare gli impianti, con le seguenti limitazioni:

- a) la concessione potrà avvenire solo dopo che saranno state esaurite le richieste dei residenti.
- b) Le strutture saranno concesse ai non residenti di volta in volta, previa richiesta scritta, indirizzata direttamente all'Amministrazione Comunale o all'eventuale gestore dell'impianto di cui a seguito, per periodi non superiori ad un mese, comunque rinnovabili dietro presentazione di nuova richiesta sempre tenuto presente il diritto di prelazione riservato ai residenti.

Art. 3

Tutte le persone, società, Enti o privati che frequentano gli impianti sportivi dovranno usare i modi e le maniere della persona educata e civile e comportarsi in modo da non arrecare fastidio agli utenti e danno alle strutture stesse.

In difetto, risponderanno del loro operato e di eventuali danni o guasti causati da loro obiettiva responsabilità.

Art. 4

E' vietato l'accesso all'interno degli impianti sportivi a tutti i veicoli privati, biciclette comprese, ad eccezione dei veicoli adibiti a manutenzione e gestione degli impianti, i quali, comunque, dovranno essere debitamente autorizzati;

non si assume alcuna responsabilità per la sicurezza di quei veicoli parcheggiati all'interno degli impianti.

Art. 5

E' severamente vietato:

- manomettere gli impianti e le loro attrezzature, danneggiare le piste e le pedane, calpestare i tappeti erbosi e recare danno alle piante o ai fiori;
- fare, in qualsiasi circostanza, clamori, intemperanze materiali o verbali o comunque tenere una condotta non conforme all'attività sportiva e al decoro dell'ambiente;
- fare attività ginniche o sportive non previste da alcuna disciplina e che comportino pericolo per gli utenti dell'impianto o che siano perseguibili dalla legge come gioco d'azzardo o altra attività illecita;
- interferire nel quotidiano lavoro degli addetti alla manutenzione, pulizia e funzionamento degli impianti.

Art. 6

Le eventuali comunicazioni agli utenti degli impianti verranno fatte mediante affissione di appositi avvisi presso gli impianti stessi o con lettera al domicilio.

Chiunque desiderasse fare osservazioni riguardanti la gestione ed il funzionamento degli impianti, dovrà indirizzare l'eventuale istanza all'Amministrazione Comunale e, per conoscenza, all'eventuale gestore.

Non si terrà in alcun conto di segnalazioni anonime.

Art. 7

E' fatto obbligo agli utenti di indossare negli impianti abbigliamento sportivo idoneo alla disciplina praticata.

Art. 8

A chi usufruisce degli impianti è fatto divieto di sostare all'interno dei medesimi. Tale divieto non riguarda il personale addetto all'assistenza, gestione e pulizia degli impianti, il personale istruttivo autorizzato e l'eventuale pubblico ammesso ad assistere alle manifestazioni, tornei ecc.

Art. 9

Per gli utenti che non abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età è necessaria la presenza di un accompagnatore responsabile per la sicurezza dei minori e la tutela degli impianti.

Art. 10

I contravventori ai divieti previsti dal presente regolamento potranno essere diffidati.

In caso di recidività potranno essere allontanati dagli impianti per un periodo che sarà stabilito dal Sindaco e comunque non inferiore a quindici giorni.

Nei casi più gravi potrà essere deciso anche l'allontanamento perpetuo.
Le eventuali responsabilità civili e penali sono regolate dalle vigenti leggi.

TITOLO II° DELLA GESTIONE

Art. 11

L'Amministrazione Comunale ha facoltà di dare in gestione, previa stipulazione di apposita convenzione e nel rispetto del presente regolamento, gli impianti a quella società, associazioni, cooperative, enti promozionali o sportivi che ne facciano richiesta.

L'Amministrazione Comunale regola l'accesso degli utenti agli impianti, secondo gli orari stagionali e le modalità predisposte con apposito provvedimento e debitamente pubblicizzate, al fine di un migliore sfruttamento delle strutture.

L'Amministrazione non è responsabile del denaro, oggetti di valore o meno, indumenti o altro lasciati incostuditi negli impianti e negli spogliatoi, tale disposizione vale anche per il custode.

Art. 12

L'Amministrazione Comunale per ogni singolo impianto determina:

- a) Le modalità per l'esercizio del diritto di prelazione riservato in primo luogo alle scuole e in secondo ai residenti nel Comune;
- b) L'orario di apertura e chiusura al pubblico e la sua variazione;

- c) Le tariffe orarie per l'uso dell'impianto, determinate secondo i principi fissati al successivo Art. 13 punto 4);
- d) La limitazione dell'uso dell'impianto da parte degli utenti al fine di consentire lo svolgimento di gare, tornei o manifestazioni.

Art. 13

La tariffa per l'uso degli impianti deve essere fissata nel rispetto dei seguenti principi:

- 1) La tariffa dovrà coprire esclusivamente le spese e non essere strumento di lucro per l'Ente.
- 2) Per l'utilizzo degli impianti da parte di gruppi o associazioni con sede nel territorio comunale aventi scopo non di lucro ma di sostegno o promozione sociale per le categorie protette, la tariffa dovrà essere congruente e ridotta;
- 3) Per l'utilizzo degli impianti da parte delle scuole o di altri utenti che il Comune si riserva di individuare, l'uso degli impianti è gratuito;
- 4) Gli elementi per la determinazione della tariffa sono i seguenti:
 - Le spese di energia elettrica, riscaldamento, acqua, pulizia e manutenzione ordinaria dei locali;
 - Le spese per la custodia degli impianti;
 - Una quota forfettaria, nella misura del dieci per cento dell'importo della tariffa stabilita in base ai punti precedenti ed aggiunto ad esso, per l'usura degli impianti e delle attrezzature;

Le tariffe, come sopra determinate, saranno approvate con provvedimento della Giunta Comunale.

Le tariffe non si applicano in caso di gare, tornei, manifestazioni sportive in genere eventualmente organizzate all'interno dell'impianto.

Il pagamento della tariffa deve essere effettuato all'atto della prenotazione stessa.

Solo in caso d'impraticabilità degli impianti potrà annullarsi o spostarsi la prenotazione.

Quando la richiesta sarà volta ad ottenere l'uso della palestra per periodi superiori ad un mese, il pagamento avverrà in via anticipata e con scadenza mensile.

Art. 14

La tariffa sarà riscossa direttamente dal Comune al quale fanno carico le spese come indicate al punto 4 del precedente articolo;

Qualora l'impianto sportivo venga dato in gestione ai sensi dell'art. 11 – 1° c., mediante apposita Convenzione, la tariffa sarà riscossa dal gestore dell'impianto.

Art. 15

Tutte le convenzioni attualmente in vigore saranno adeguate alle normative del presente regolamento.